

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.

SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.

CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA NOVA RE SIIQ S.P.A SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 2443 del codice civile, dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "TUF"), come successivamente integrato e modificato, nonché degli artt. 70, 72 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente" o "Nova Re") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. *Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e inserimento dell'art. 28; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 2.1. *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - 2.2. *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.3. *nomina degli Amministratori e del Presidente;*
 - 3.4. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 3.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 4.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
 - 4.2. *determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*
5. *Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2021-2025 e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 15 luglio 2020 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e inserimento dell'art. 28; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente sezione della relazione è stata redatta, ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del, e dell'Allegato 3A al, Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione di Nova RE per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare gli articoli 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 e di introdurre il nuovo articolo 28 dello statuto sociale (lo "Statuto").

1.1 Proposta di modifica dello Statuto Sociale

Le modifiche proposte sono volte, a seconda del caso, a: (i) introdurre talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente; e/o (ii) aggiornare talune previsioni alla luce delle più recenti prassi di mercato, anche sulla base di quanto riscontrato negli statuti di altri emittenti con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e/o (iii) più in generale, modificare e affinare, da un punto di vista meramente formale e terminologico, la formulazione di talune disposizioni.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche che si propone di apportare allo Statuto e delle relative motivazioni, rinviando alla successiva Sezione 3 per un'indicazione puntuale di ciascuna modifica.

- **Articolo 5:** ferma l'eliminazione di ogni riferimento alla delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile che era stata conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 27/31 agosto 2020 e che è scaduta il 30 ottobre 2020, si propone:
 - (a) in primo luogo, di prevedere espressamente la facoltà, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, di deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione;

(b) in secondo luogo, di prevedere altresì la facoltà, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, che l'Assemblea straordinaria deliberi l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro;

(c) da ultimo, di precisare statutariamente le caratteristiche delle azioni e di dettagliare le modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni nel caso in cui le stesse appartengano, per qualsiasi causa, a più persone.

- **Articolo 7:** si propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto, adottando una formulazione maggiormente chiara e circoscritta con riferimento a competenze e limiti applicabili all'acquisizione di finanziamenti da parte dei soci.
- **Articolo 8:** la modifica proposta all'articolo 8 dello Statuto è funzionale a chiarire espressamente che la Società potrà emettere non soltanto obbligazioni, precisandosi in tal caso che le stesse potranno essere anche convertibili o con *warrant*, ma anche strumenti finanziari di natura diversa. Per altro verso, in linea con l'impianto codicistico, si propone di precisare che la competenza a deliberare l'emissione degli strumenti in parola è attribuita in via generale al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione evidentemente per le deliberazioni che la legge riserva inderogabilmente alla competenza assembleare.
- **Articolo 11:** l'articolo 135-*undecies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") dispone che le società con azioni quotate designino per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune, delle proposte all'ordine del giorno. Il medesimo articolo prevede poi che le società con azioni quotate possano derogare alla suddetta previsione adottando una specifica disposizione statutaria in tal senso. Si ritiene che non privarsi del tutto della possibilità di ricorrere, in particolari circostanze, alla nomina di un rappresentante designato possa costituire un utile strumento di flessibilità e, pertanto, si propone di riservare al Consiglio stesso, ove ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di procedere alla suddetta designazione dandone specifica comunicazione nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

Per altro verso, alla luce della migliore prassi affermata in materia e dell'esperienza maturata durante l'emergenza da Covid-19, si propone di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi parimenti in relazione ad una o più determinate assemblee, di consentire – ai sensi degli articoli 2370, comma 4, del codice civile, 127 del TUF e 143-*bis* e 143-*ter* del Regolamento Emittenti – l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso e/o nel regolamento assembleare, laddove esistente, dandone parimenti specifica comunicazione nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

Da ultimo, si propone di prevedere, come attualmente consentito dalla normativa emergenziale e nell'ipotesi di successivi interventi legislativi di natura permanente, che le assemblee possano anche svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ove il quadro normativo tempo per tempo vigente lo consenta.

- **Articoli 12 e 13:** l'articolo 2369, comma 1, del codice civile consente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere a livello statutario il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze previste o richiamate nel predetto articolo. Si propone, pertanto, di allineare la formulazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto alla previsione dell'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga normalmente in un'unica convocazione, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, le date per una seconda e, eventualmente, una terza convocazione. Tale soluzione consente di rendere certa *ex ante*, fatti salvi i casi in cui il Consiglio intenda avvalersi della facoltà di fissare convocazioni successive alla prima, la data di effettivo svolgimento dell'assemblea e di evitare alla Società i costi connessi alla pubblicazione a pagamento sui quotidiani circa il mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi per le assemblee “deserte”.
- **Articolo 14:** si propone di apportare una modifica meramente formale, utilizzando la formulazione “*interventuti*” che, rispetto a “*presenti*”, appare tecnicamente più corretta.
- **Articolo 15:** si propone di modificare il numero massimo e il numero minimo dei componenti dell'organo di amministrazione prevedendo, in particolare, di aumentare: (i) il numero minimo dei membri da 3 (*tre*) a 5 (*cinque*); e (ii) il numero massimo dei membri da 9 (*nove*) a 11 (*undici*), al fine di prevedere una composizione dell'organo amministrativo

maggiormente in linea con i sistemi di *governance* adottati da numerose società quotate italiane.

- **Articolo 16:** in primo luogo, si propone di modificare l'articolo 16 dello Statuto al fine di adeguarne l'attuale formulazione alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e indipendenza e di equilibrio tra i generi degli organi di amministrazione delle società quotate. Pertanto, si propone di utilizzare una formulazione più chiara in merito ai requisiti che devono essere rispettati dagli amministratori e di prevedere espressamente che la procedura di sostituzione, applicabile solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, sia attuata non soltanto nell'ipotesi in cui non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, ma anche nell'ipotesi in cui non risulti assicurato il possesso minimo dei requisiti di indipendenza all'interno dell'organo amministrativo.

Per altro verso, oltre ad alcune modifiche di natura formale e terminologica, si propone di apportare taluni affinamenti in merito alle disposizioni relative all'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori e alla facoltà dell'Assemblea dei Soci di variare, non soltanto in diminuzione ma anche in aumento, e in ogni caso nel rispetto dei limiti di composizione di cui all'articolo 15 dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, con riguardo all'ipotesi in cui la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea venga a mancare, al fine di evitare che si possa configurare una *vacatio* dell'intero organo gestorio, si propone di prevedere che tutto il Consiglio di Amministrazione si intenda dimissionario, con efficacia differita alla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità di procedere ad una convocazione d'urgenza dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

- **Articolo 17:** si propone di introdurre, a fini di chiarezza, un esplicito richiamo alla validità di eventuali riunioni consiliari "totalitarie", alle quali, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- **Articolo 18:** in linea con la prassi riscontrata durante la vigenza della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da Covid-19, si propone di chiarire che, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si riunisca tramite videoconferenza, teleconferenza, od altre analoghe tecnologie, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il solo segretario.

- **Articolo 22:** si propone di modificare l'articolo 22 apportando i medesimi chiarimenti di natura formale introdotti nell'articolo 16, per ragioni di coerenza sistematica tra le disposizioni dedicate alla nomina dell'organo amministrativo e quelle dedicate alla nomina dell'organo di controllo.
- **Articolo 28:** coerentemente con quanto riscontrato in numerosi altri statuti, si ritiene opportuno introdurre una norma di chiusura al fine di chiarire, per quanto occorrer possa, che tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dallo Statuto saranno disciplinate dalle norme di legge.

Una copia del nuovo testo dello Statuto , comprensivo di ciascuna delle modifiche proposte, è acclusa alla presente relazione *sub* Allegato 1.

1.2 Modifica dello Statuto Sociale

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dello Statuto, messe a confronto con il testo vigente.

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
Art. 5 – Capitale sociale	Art. 5 – Capitale sociale
<p>Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattro milacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni senza valore nominale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I</p>	<p>– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.	
	<p>Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.</p>
L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 27/31 agosto 2020, ha	L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 27/31 agosto 2020, ha deliberato di

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 31 ottobre 2020, per l'importo massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 (sessantamiliioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e dell'art. 2441 comma 5, del codice civile in quanto: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti l'oggetto sociale (quali, a mero titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aziende, rami d'azienda, beni immobili, partecipazioni e/o contratti di leasing), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile ed eventualmente di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi a favore di investitori istituzionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, in ogni caso individuati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 31 ottobre 2020, per l'importo massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 (sessantamiliioni virgola zero zero); comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e dell'art. 2441 comma 5, del codice civile in quanto: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti l'oggetto sociale (quali, a mero titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, aziende, rami d'azienda, beni immobili, partecipazioni e/o contratti di leasing), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile ed eventualmente di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi a favore di investitori istituzionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, in ogni caso individuati dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 7 – Finanziamento degli azionisti</p>	<p>Art. 7 – Finanziamento degli azionisti</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>La Società potrà acquisire finanziamenti volontari dagli azionisti con obbligo di rimborso.</p>	<p>La Società potrà acquisire Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'acquisizione di finanziamenti volontari dagli azionisti con obbligo di rimborso, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalle norme di legge e di regolamento <i>pro tempore</i> vigenti e con esclusione dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.</p>
<p>Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.</p> <p>Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti.</p>	<p>Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.</p> <p>Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti.</p>
<p>Art. 8 – Obbligazioni</p>	<p>Art. 8 – Obbligazioni e strumenti finanziari</p>
<p>La Società potrà emettere obbligazioni a norma degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.</p>	<p>La Società, a norma e con le modalità di legge, potrà emettere obbligazioni a norma degli artt. 2410 e seguenti del codice civile anche convertibili o con <i>warrant</i>, nonché ogni altro strumento finanziario. Salvo i casi di competenza assembleare inderogabile, l'emissione dei suddetti</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	strumenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
<p align="center">Art. 11 – Intervento e rappresentanza in Assemblea</p>	<p align="center">Art. 11 – Intervento e rappresentanza in Assemblea</p>
<p>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa di volta in volta vigente, la relativa comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi di legge.</p> <p>Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.</p> <p>La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p>La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.</p>	<p>La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.</p> <p>Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	<p>di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell’avviso stesso e/o nel regolamento assembleare, laddove esistente.</p> <p>Nei limiti consentiti dalla normativa, anche eccezionale, pro tempore vigente, se indicato nell’avviso di convocazione, l’Assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza indicazione di un luogo fisico di convocazione.</p>
Art. 12 – Assemblea ordinaria	Art. 12 – Assemblea ordinaria
<p>L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soggetti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale, rappresentata dai soggetti intervenuti con diritto di voto.</p>	<p>L’Assemblea ordinaria si svolge, di norma, in un’unica convocazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soggetti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale avente diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale, rappresentata dai soggetti intervenuti con diritto di voto.</p>
<p>L’avviso di convocazione può prevedere un’unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l’opportunità, può stabilire per l’Assemblea ordinaria ulteriori convocazioni, dandone notizia nell’avviso</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	di convocazione L'avviso di convocazione può prevedere un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi.
Le deliberazioni sono prese, in ogni caso, a maggioranza assoluta di voti, salvo per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 22.	Fermo quanto previsto rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 22, l'assemblea ordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge Le deliberazioni sono prese, in ogni caso, a maggioranza assoluta di voti, salvo per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 22.
Art. 13 – Assemblea straordinaria	Art. 13 – Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti soggetti che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti soggetti che, rispettivamente, rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.	L'Assemblea straordinaria si svolge, di norma, in un'unica convocazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti soggetti che rappresentino più della metà del capitale sociale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti soggetti che, rispettivamente, rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le	Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire per l'Assemblea straordinaria ulteriori

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione può prevedere un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi.</p>	<p>convocazioni, dandone notizia nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'assemblea straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione può prevedere un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi.</p>
Art. 14 – Presidenza assemblee	Art. 14 – Presidenza assemblee
<p>L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da chi sarà designato dai presenti tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.</p>	<p>L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da chi sarà designato dagli intervenuti dai presenti tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.</p>
<p>Al Presidente spetta di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>Il segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un</p>	<p>– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea compete la direzione dei lavori Assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti.</p>	
Art. 15 – Consiglio di Amministrazione	Art. 15 – Consiglio di Amministrazione
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non azionisti.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) 5 (cinque) a 9 (nove) 11 (undici) membri, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non essere azionisti.</p>
Art. 16 – Cariche sociali	Art. 16 – Cariche sociali
<p>Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge, di provvedere alla determinazione del</p>	<p style="text-align: center;">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p>
<p>Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p>Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione</p>	<p>Gli aAzionisti che partecipano ad un sindacato di voto patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>di questa regola, non si tiene conto del voto dell’Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>	<p>di violazione di questa regola, non si tiene conto del voto dell’Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>
<p>I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall’intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista può votare una sola volta.</p>	<p style="text-align: center;">– INVARIATO –</p>
	<p>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà conforme alla normativa <i>pro tempore</i> vigente inerente l’equilibrio tra i generi e il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti d’indipendenza prescritti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>L’assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	regolamentari di volta in volta vigenti per l’assunzione della carica.
<p>Le liste dei candidati, corredate da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l’indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>Le liste dei candidati, corredate da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l’indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente e secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>
<p>Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all’interno del Consiglio di</p>	<p>Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell’organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all’interno del Consiglio di</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</p>	<p>Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</p>
<p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno (e quindi, a seconda del numero di consiglieri da eleggere, due su tre, tre su quattro, quattro su cinque, cinque su sei, sei su sette, sette su otto, otto su nove);</p> <p>b) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p>	<p style="text-align: center;">– INVARIATO –</p>
<p>Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla</p>	<p>Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.</p>	<p>stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>Qualora, anche a seguito della procedura di sostituzione di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto in possesso dei requisiti di indipendenza appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.</p>
<p>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p>	<p>A tale procedura Alle procedure di sostituzione di cui sopra si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Al candidato elencato al primo posto della lista risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
	<p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p>L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di</p>	<p>L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può tuttavia deliberare di ridurre variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre entro il limite di cui all'art. 15, provvedendo alle relative</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.</p>	<p>nomine, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo. Gli eventuali amministratori nominati ai sensi di quanto precede scadranno con quelli in carica.</p>
<p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione i restanti Amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. In tal caso, i restanti Amministratori o, in caso di loro inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà dovranno convocare immediatamente d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale (i) da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e (ii) da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale (i) da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e (ii) da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla disciplina, di legge e regolamentare, di volta in volta vigente.</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I Vice presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p align="center">Art. 17 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p>	<p align="center">Art. 17 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori della sede sociale o all'estero.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da ciascun sindaco.</p> <p>La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, telegramma o</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>telefax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.</p>	
	<p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p>
<p>Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Gli amministratori devono riferire tempestivamente con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale, nonché anche al consiglio di amministrazione qualora siano stati ad essi delegati alcuni poteri, sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>– INVARIATO –</p>
<p>Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p>E' ammessa la possibilità per gli amministratori ed i Sindaci di partecipare alle riunioni per videoconferenza, teleconferenza, od altre analoghe tecnologie, a condizione che siano identificati e possano intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere, o visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.</p>	<p>E' ammessa la possibilità per gli amministratori ed i Sindaci di partecipare alle riunioni per videoconferenza, teleconferenza, od altre analoghe tecnologie, a condizione che siano identificati e possano intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere, o visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.</p>
<p align="center">Art. 22 – Sindaci</p>	<p align="center">Art. 22 – Sindaci</p>
<p>L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e dalle altre norme speciali in materia.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</p>	
<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</p>
<p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>
<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p>	<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p>
<p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non</p>	<p align="center">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	
<p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e le ulteriori</p>	<p style="text-align: center;">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>informazioni richieste ai sensi della disciplina - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) e c) e comma 3 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.</p> <p>I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Qualora venga presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa - anche regolamentare - vigente, le liste possono essere presentate sino al termine successivo stabilito dalla normativa di volta in volta in vigore; in tal caso, la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà. Qualora entro</p>	

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>detto termine non vengano presentate ulteriori liste, l'intero Collegio Sindacale viene nominato dall'unica lista depositata.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	
<p>Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</p>	<p>Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.</p>
<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica 	<p style="text-align: center;">– INVARIATO –</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.</p> <p>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in applicazione del presente articolo con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora infine detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla</p>	

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
<p>medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al terzo comma del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>	
	<p>Art. 28 – Rinvio alle norme di legge</p>
	<p>Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal</p>

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

1.3 Insussistenza del diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

***** **

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Nova RE SIIQ S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute;
e

(ii) condivisa l’opportunità di modificare gli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale e di introdurre nello Statuto sociale l’art. 28;

DELIBERA

1. *di modificare:*

(i) l’art. 5 (Capitale sociale) dello Statuto Sociale, secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) l’art. 7 (Finanziamento degli azionisti) dello Statuto Sociale, secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iii) l’art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto Sociale, secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iv) l’art. 12 (Assemblea ordinaria) dello Statuto Sociale, secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

- (v) *l'art. 13 (Assemblea straordinaria) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (vi) *l'art. 14 (Presidenza assemblee) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (vii) *l'art. 15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (viii) *l'art. 16 (Cariche sociali) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (ix) *l'art. 17 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (x) *l'art. 18 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - (xi) *l'art. 22 (Sindaci) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di introdurre l'art. 28 (Rinvio alle norme di legge) dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Consigliere Delegato, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".*

§ § §

2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e comma 5, del codice civile;*

conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, lo Statuto può attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni; tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, ossia con esclusione del diritto di opzione in favore degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega ad aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranche*, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e comma 5, del codice civile (la "**Delega**").

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, per l'importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (due miliardi), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter* del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati

dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici;

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali *warrant*) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

2.1 Motivazioni e destinazione della delega

Signori Azionisti,

come noto, in data 2 novembre 2020 CPI Property Group S.A. (“**CPI**”), all'esito della integrale sottoscrizione e liberazione di n. 11.012.555 azioni ordinarie Nova Re SIIQ (pari al 50% più una azione del capitale sociale) rivenienti dall'aumento di capitale riservato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 ottobre 2020, in esercizio parziale della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea degli Azionisti del 27 agosto 2020, ha acquisito il controllo di diritto della Società, promuovendo successivamente l'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli artt. 106 comma 1 e 109 del TUF.

All'esito dell'OPA conclusa il 29 gennaio 2021, CPI è venuto a detenere n. 20.360.573 azioni ordinarie Nova Re SIIQ, pari al 92,44% circa del capitale sociale della Società.

In ragione di tale cambio di controllo, la Società è entrata a far parte del Gruppo CPI, *leader* nel settore del *real estate* a livello europeo.

Nell'ambito dell'operazione di cui sopra è stato confermato l'obiettivo di mantenere il regime tributario speciale applicabile alle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), nonché lo *status* di società quotata. Alla data di approvazione della presente Relazione è in corso il processo di ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, da realizzarsi ponendo in essere una serie di azioni (quali, ad esempio, cessioni di azioni, *Accelerated Book Building*, aumenti di capitale con effetti diluitivi rispetto alla partecipazione detenuta ad esito dell'OPA da CPI) che consentano di far sì che entro la fine del corrente esercizio 2020 CPI non possieda, direttamente o indirettamente, più del 60% dei diritti di voto nell'Assemblea Ordinaria e più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società (c.d. requisito del controllo).

In tal senso, il Consiglio di Amministrazione – previo rilascio della Delega oggetto del presente punto – intende eseguire uno o più aumenti di capitale con effetti diluitivi rispetto alla partecipazione detenuta da CPI ad esito dell'OPA, con le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce, tra l'altro, delle condizioni di mercato, in modo da conseguire il riferito requisito del controllo.

In tale contesto, la Società ha avviato il processo di aggiornamento del piano industriale, con l'obiettivo strategico di rendere Nova Re una efficiente piattaforma per gli investimenti nel *real estate*, collocando la Società in una posizione di mercato in linea con i suoi *peers* che operano a livello italiano ed europeo.

A tal proposito, Nova Re intende accrescere significativamente nell'arco del successivo triennio il proprio portafoglio immobiliare, effettuando – in coerenza con le caratteristiche del mercato dei *Reits*/delle SIIQ in Italia e a livello europeo – operazioni di patrimonializzazione rivolte principalmente ad investitori istituzionali, che prevedano sia il conferimento in natura di *asset* con caratteristiche in linea con le strategie e l'*asset allocation* della Società, sia la raccolta sul mercato di nuove risorse finanziarie da utilizzare per incrementare il patrimonio immobiliare della Società, individuando la natura e le caratteristiche degli *asset* ritenuti coerenti con il perseguimento degli obiettivi del nuovo piano industriale, con l'auspicio di poter trarre vantaggio dall'attesa fase di rilancio del settore

immobiliare e dalle opportunità che potranno presentarsi al superamento della crisi economica provocata dalla pandemia in corso.

A tal fine la Società ha preso favorevolmente atto della disponibilità del nuovo Azionista di controllo CPI a sostenere ulteriori aumenti di capitale sociale, fermo restando l'impegno di CPI di consentire il mantenimento della qualifica di SIIQ in capo alla Società.

Tenuto conto di quanto sopra, la Delega proposta assicura al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti di capitale sociale, riducendo il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione e consentendo di beneficiare con prontezza di contesti di mercato e condizioni più favorevoli.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la delega ad aumentare il capitale sociale sia lo strumento più idoneo per assicurare la soddisfazione degli interessi della Società e dei suoi *stakeholders*, consentendo all'organo amministrativo di definire, volta per volta: (i) l'ammontare degli aumenti di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (ii) la determinazione delle condizioni degli aumenti di capitale, inclusi il prezzo di emissione, l'eventuale assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, anche in ragione del *trend* del mercato e delle esigenze della Società; (iii) le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica all'acquisizione di *asset* congeniali al perseguimento delle strategie della Società, sia mediante conferimenti in natura con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter* del codice civile, sia mediante conferimenti in denaro, anche con esclusione del diritto di opzione, che consentano di ampliare la compagine sociale e di incrementare il flottante e/o la liquidità del titolo.

2.2 Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che la somma del controvalore complessivo – comprensivo di sovrapprezzo – delle azioni, che potranno essere emesse a valere sulla Delega, non potrà eccedere l'importo di Euro 2.000.000.000,00 (due miliardi).

2.3 Informazioni relative ai risultati della Società

Per una descrizione dell'andamento gestionale della Società, si rinvia a quanto indicato nella relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo

www.novare.it (sezione “*Investor relations - Bilanci e relazioni*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it entro l’apertura dei mercati del 6 aprile 2021 (dal momento che il termine di ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione cade in giorno festivo), insieme con la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

2.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data odierna non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

L’eventuale esistenza di consorzi di collocamento e garanzia sarà in ogni caso resa nota nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega.

2.5 Criteri di determinazione del prezzo di emissione – valore di conferimento di beni in natura

Le nuove azioni oggetto saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato.

In caso di esclusione del diritto d’opzione, troveranno applicazione le previsioni dell’art. 2441, comma 6, del codice civile, il quale stabilisce che il prezzo di emissione sia determinato in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile), tenendo conto anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre, e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Si precisa che, per la valutazione di eventuali conferimenti in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall’art. 2343-ter del codice civile.

La Delega include altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

2.6 Periodo previsto per l'esecuzione della Delega – disponibilità a sottoscrivere le azioni

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più volte, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e, dunque, in coerenza con la durata dell'organo amministrativo che sarà nominato dall'Assemblea del 26 aprile 2021.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Come detto, la Società ha preso favorevolmente atto della disponibilità del nuovo Azionista di controllo CPI a sostenere gli aumenti di capitale sociale che potrebbero essere deliberati nell'esercizio della Delega, fermo restando l'impegno di CPI di diluire la propria partecipazione al di sotto della soglia del 60% del capitale della Società in modo da consentire il mantenimento della qualifica di SIIQ in capo alla Società.

2.7 Data di godimento delle azioni

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti da ciascun aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni *tranche*, ferma restando l'attribuzione ai possessori di pari diritti rispetto alle azioni della medesima categoria in circolazione alla data della loro emissione.

La Delega include la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere anche azioni con caratteristiche diverse da quelle in circolazione alla data della loro emissione (tra cui eventuali azioni speciali con diritto di voto limitato a particolari argomenti e/o escluso nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli Amministratori).

2.8 Effetti economici, patrimoniali e finanziari ed effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione

In sede di esecuzione della delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione.

In ogni caso, si rileva che la Delega prevede aumenti di capitale con conferimenti in natura e aumenti di capitale in denaro (ove del caso anche) con esclusione del diritto di opzione; è evidente quindi che, nei limiti in cui il Consiglio di Amministrazione si avvarrà di tale facoltà, l'esercizio della Delega comporterà effetti diluitivi, anche significativi, per gli Azionisti.

2.9 Compagine azionaria di Nova Re a seguito dell'esercizio della Delega

Informazioni in merito alla composizione dell'azionariato della Società a seguito dell'esercizio della Delega saranno rese note nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega stessa.

2.10 Riflessi tributari sulla Società derivanti dall'esercizio della delega

Informazioni in merito ai riflessi tributari sulla Società a seguito dell'esercizio della Delega saranno rese note nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega stessa.

2.11 Modifica dello Statuto Sociale

All'approvazione della proposta di delega di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale è messo a confronto il testo che conseguirà alla deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e il nuovo testo proposto, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

TESTO POST DELIBERA 1° PUNTO PARTE STRAORDINARIA	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 5 – Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattro milacinquecentoventisette virgola</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 – Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattro milacinquecentoventisette virgola</p>

<p>novantatre) diviso in numero 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni senza valore nominale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere</p>	<p>novantatre) diviso in numero 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni senza valore nominale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere</p>
---	---

esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi. **L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 26 aprile 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, per l'importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (due miliardi), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter* del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di**

conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri

	<p>stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>
--	--

2.12 Modifica dello Statuto Sociale

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, per l’importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (due miliardi), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all’oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d’azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici;*

- 2) *di approvare la seguente modificazione all’art. 5 dello statuto sociale:*
«ART. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni senza valore nominale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 26 aprile 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, per l'importo massimo di Euro 2.000.000.000,00 (due miliardi), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di

investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.»;


- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in*

sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato."

§ § §

Roma, 15 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giancarlo Cremonesi', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Allegato 1

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI "NOVA RE SIIQ S.p.A." CON

SEDE IN ROMA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Nova Re SIIQ S.p.A.".

La Società manterrà la qualifica di SIIQ fino alla definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

ART. 2 - Sede

La Società ha la sua sede legale nel comune di Roma.

La Società, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, filiali, agenzie, uffici senza rappresentante stabile, rappresentanze, succursali e depositi sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

1. l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od Enti, italiani o esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare,

finanziario, commerciale, o altre attività ausiliarie delle precedenti con precisazione che detta attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate, o collegate ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile;

2. l'esercizio del finanziamento alle società direttamente od indirettamente controllate o direttamente collegate, ovvero verso altre società dalle partecipate controllate, nonché verso o per le stesse, la gestione della tesoreria e l'effettuazione di ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato delle sopra menzionate società, ivi compreso il rilascio, l'acquisto o la negoziazione di accettazioni bancarie;

3. l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria delle società od Enti in cui partecipa o di altre imprese dalle partecipate controllate e/o a queste collegate;

4. l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la locazione di immobili di ogni tipo;

- l'acquisto di aziende, rami di azienda o di beni aziendali;

- la gestione di immobili di proprietà sociale o di terzi;

- lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

- l'assunzione di mutui per finalità connesse all'oggetto sociale;

- l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti;

- la prestazione di tutti i servizi e consulenze connessi al settore immobiliare, comprese le ricerche di mercato, le ricerche e la raccolta di materiale e

documenti inerenti al settore immobiliare e la prestazione di tutti i servizi in genere inerenti e conseguenti alla promozione e gestione di iniziative immobiliari.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie (senza che le stesse siano esercitate nei confronti del pubblico o rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), commerciali, industriali e immobiliari, che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune.

La Società potrà altresì assumere la gestione di imprese e stabilimenti di proprietà di terzi in località diversa dalla propria sede.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:

- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385;
- le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.

Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

- a. la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di

investimento immobiliare, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il “Gruppo”). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un’unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

b. la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo;

c. la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i

debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi.

In deroga a quanto sopra previsto, il limite dei 2/3 di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a conduttore/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

Le regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria previsti dai precedenti commi 5, 6 e 7 troveranno applicazione fino a quando la Società manterrà la qualifica di SIIQ. Venuta meno la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali regole cesseranno di produrre effetto.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93
(sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola
novantatre) diviso in numero 22.025.109

(ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni senza valore nominale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

ART. 6 - Domicilio degli azionisti

Per ogni effetto di legge e per i rapporti con la Società, il domicilio degli azionisti sarà quello risultante dal libro Soci.

ART. 7 - Finanziamento dagli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'acquisizione di finanziamenti volontari dagli azionisti con obbligo di rimborso, nel rispetto dei

limiti e dei criteri previsti dalle norme di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti e con esclusione dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO IV

OBBLIGAZIONI

ART. 8 - Obbligazioni e strumenti finanziari

La Società, a norma e con le modalità di legge, potrà emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, nonché ogni altro strumento finanziario. Salvo i casi di competenza assembleare inderogabile, l'emissione dei suddetti strumenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART. 9 - Assemblee degli azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la società o altrove, purché in Italia in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione

prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, da pubblicarsi sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

ART. 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa di volta in volta vigente, la relativa comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso e/o nel regolamento assembleare, laddove esistente.

Nei limiti consentiti dalla normativa, anche eccezionale, pro tempore vigente, se indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto

di voto, senza indicazione di un luogo fisico di convocazione.

ART. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si svolge, di norma, in un'unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire per l'Assemblea ordinaria ulteriori convocazioni, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Fermo quanto previsto rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 22, l'assemblea ordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si svolge, di norma, in un'unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire per l'Assemblea straordinaria ulteriori convocazioni, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

L'assemblea straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

ART. 14 - Presidenza assemblee

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da chi sarà designato dagli intervenuti tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.

Al Presidente spetta di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Il segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Al Presidente dell'Assemblea compete la direzione dei lavori Assembleari,

compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche non essere azionisti.

ART. 16 - Cariche sociali

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge, di provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa

anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Gli Azionisti che partecipano ad un patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione, non si tiene conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista può votare una sola volta.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà conforme alla normativa *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.

Le liste dei candidati, corredate da un'esauriente informativa riguardante le

caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno (e quindi, a seconda del numero di consiglieri da eleggere, due su tre, tre su quattro, quattro su cinque, cinque su sei, sei su sette, sette su otto, otto su nove);

b) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea è

tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, anche a seguito della procedura di sostituzione di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto in possesso dei requisiti di indipendenza appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Alle procedure di sostituzione di cui sopra si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Al candidato elencato al primo posto della lista risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri sono

tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può deliberare di variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui all'art. 15, provvedendo alle relative nomine, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo. Gli eventuali amministratori nominati ai sensi di quanto precede scadranno con quelli in carica.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i restanti Amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare'. In tal caso, i restanti Amministratori o, in caso di loro inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti al fine

di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Vice presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori della sede sociale o all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da ciascun sindaco.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale, nonché anche al consiglio di amministrazione qualora siano stati ad essi delegati alcuni poteri, sulla attività svolta e sulle

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

ART. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità per gli amministratori ed i Sindaci di partecipare alle riunioni per videoconferenza, teleconferenza, od altre analoghe tecnologie, a condizione che siano identificati e possano intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere, o visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario.

ART. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Organo Amministrativo è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori, institori, direttori, agenti e rappresentanti determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservati i poteri di controllo, comando e disciplina di tutto il personale dipendente senza eccezioni di sorta ivi compresi i dipendenti investiti delle cariche di Consigliere e di Amministratore Delegato.

ART. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e ai consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita, con facoltà per gli stessi di rilasciare mandati a procuratori speciali e ad avvocati.

ART. 21 - Compensi al Consiglio di Amministrazione

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare a favore degli stessi indennità e compensi a carattere periodico o straordinario, anche sotto forma di partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

A favore di ogni Amministratore può essere deliberata dall'Assemblea una indennità di fine mandato.

ART. 21 bis - Dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di capitali. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di norme speciali in materia.

ART. 21 ter - Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 - Sindaci

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e dalle altre norme speciali in materia.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare

l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e le ulteriori informazioni richieste ai sensi della disciplina - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) c c) e comma 3 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Qualora venga presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa - anche regolamentare - vigente, le liste possono essere presentate sino al termine successivo stabilito dalla normativa di volta in volta in vigore; in tal caso, la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà. Qualora entro detto termine non vengano presentate ulteriori liste, l'intero Collegio Sindacale viene nominato dall'unica lista depositata.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in applicazione del presente articolo con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura

non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al terzo comma del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

ART. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - Ripartizione dell'utile

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, previo accantonamento alla riserva legale come per legge, sarà a disposizione dell'Assemblea, in ogni caso in osservanza delle disposizioni normative applicabili.

ART. 25 - Pagamento e prescrizione dei dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei modi e nei termini che saranno di volta in volta fissati dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società.

ART. 26 - Acconti sui dividendi

L'Organo Amministrativo, durante l'esercizio e con l'osservanza dell'art. 2433 bis del codice civile, può deliberare acconti sui dividendi.

TITOLO IX

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 27 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più Liquidatori, determinandone poteri e fissandone il compenso.

I Liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori ed i Sindaci in carica al momento in cui la Società verrà posta in liquidazione.

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'Assemblea anche in fase di liquidazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 – Rinvio alle norme di legge

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge